

- 6) Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva 2003/49/CE relativamente agli interessi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (controllata), e quest'ultimo Stato membro consideri che la società madre sia un soggetto passivo con obbligo fiscale limitato in tale Stato membro relativamente ai suddetti interessi, se l'articolo 43 CE, in combinato disposto con l'articolo 48 CE (o, in subordine, l'articolo 56 CE), separatamente o congiuntamente, osti a una normativa in base alla quale:
- a) l'ultimo Stato membro richiede al soggetto pagatore degli interessi di applicare la ritenuta alla fonte su tali interessi e attribuisce a detto soggetto la responsabilità nei confronti delle autorità per la mancata applicazione della ritenuta alla fonte, quando l'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte non sussiste qualora il soggetto che riceve gli interessi sia residente in tale ultimo Stato membro.
 - b) una società madre residente nell'ultimo Stato membro non sarebbe stata tenuta a versare acconti a titolo di imposta sulle società nei primi due esercizi fiscali, ma avrebbe iniziato a pagare l'imposta sulle società solo molto più tardi rispetto al termine per il pagamento della ritenuta alla fonte.

Si chiede alla Corte di giustizia di inserire la risposta alla questione 5 nella sua risposta alla questione 6.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003 L 157, pag. 49).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 5 aprile 2016 —
Romano Pisciotti/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-191/16)

(2016/C 270/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Romano Pisciotti

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se l'estradizione tra uno Stato membro e uno Stato terzo costituisca una materia che, indipendentemente dal singolo caso, non ricade mai nell'ambito di applicazione *ratione materiae* dei trattati, cosicché nell'applicazione (testuale) di una norma costituzionale (nel caso di specie: l'articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), che vieta solamente l'estradizione di determinati cittadini verso Stati terzi, il divieto di discriminazione, previsto dal diritto dell'Unione e sancito dall'articolo 18, primo comma, TFUE, non deve essere preso in considerazione.
- b) in caso di risposta affermativa alla questione, sub a): se occorra rispondere diversamente alla prima questione, in caso di estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America in base all'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

- 2) Nella misura in cui non si escluda a priori l'applicazione dei trattati con riguardo all'estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America:

Se l'articolo 18, primo comma, TFUE e la relativa giurisprudenza pertinente della Corte debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro violi indebitamente il divieto di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE qualora esso, basandosi su una norma costituzionale (nel caso di specie: l'articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), nell'ambito di una richiesta di estradizione di Stati terzi, riservi un trattamento diverso ai propri cittadini rispetto a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea disponendo l'estradizione solo per questi ultimi.

- 3) Qualora nei casi succitati si confermi una violazione del divieto generale di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE:

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere intesa nel senso che, in un caso come quello in esame, in cui la concessione dell'estradizione da parte dell'autorità competente presuppone necessariamente un controllo di legittimità attraverso un procedimento giudiziario, il cui esito però vincola l'autorità solamente se l'estradizione è dichiarata illegittima, possa sussistere una violazione grave e manifesta già nell'ambito di una semplice violazione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE oppure occorra una violazione manifesta.

- 4) Nel caso in cui una violazione manifesta non sia necessaria:

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello in esame, occorra pertanto già negarsi una violazione sufficientemente grave e manifesta quando, in assenza di una giurisprudenza della Corte sulla fattispecie concreta (nel caso in esame: l'applicabilità *ratione materiae* del divieto generale di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE, nell'ambito dell'estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America), il vertice esecutivo nazionale possa invocare, a sostegno della sua decisione, la conformità con decisioni precedentemente emesse da giudici nazionali aventi il medesimo oggetto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 12 maggio 2016 — VCAST Limited/R.T.I. SpA

(Causa C-265/16)

(2016/C 270/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrente: VCAST Limited

Convenuta: R.T.I. SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con il diritto comunitario — in particolare con l'articolo 5, comma 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁽¹⁾ (nonché con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico⁽²⁾, nel mercato interno e con il Trattato istitutivo) una disciplina nazionale che vieti all'imprenditore commerciale di fornire ai privati il servizio di videoregistrazione da remoto in modalità cosiddetta cloud computing di copie private relative ad opere protette dal diritto d'autore, mediante un intervento attivo nella registrazione da parte sua, in difetto del consenso del titolare del diritto.